



LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE "F. DE SANCTIS"

Via Tasselgardo, 1 - c.a.p. 76125 – tel. 0883.481359 - Codice meccanografico BTPC210007 - Codice fiscale 92058830727
E-mail: btpc210007@istruzione.it pec: btpc210007@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it

TRANI

Circolare n. 296

Trani, (fa fede la data del protocollo)

LICEO "F. DE SANCTIS"-TRANI
Prot. 0002005 del 03/04/2025
IV (Uscita)

Agli Alunni delle classi V^e
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca del registro elettronico
Amministrazione trasparente
Sede

Oggetto: Ordinanza Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025.

Si comunica alla comunità scolastica che è stata pubblicata l'[O.M. n° 67 del 31/03/2025](#) relativa gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/25.

La suddetta ordinanza definisce appunto l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il presente anno scolastico e stabilisce in particolare che la sessione dell'esame stesso comincerà il giorno **18 giugno 2025 alle ore 8:30** con lo svolgimento della **prima prova scritta**.

Si riportano di seguito gli articoli più importanti dell'O.M.:

- **Articolo 10 – Documento del Consiglio di classe:**

Comma 1: "Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe elabora [...] un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica".

- **Articolo 11 – Credito scolastico**

Comma 1: "L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il **punteggio più alto** nell'ambito della **fascia di attribuzione del credito** scolastico spettante sulla base della **media dei voti** riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito **se il voto di comportamento** assegnato è **pari o superiore a nove decimi**".

Precisata questa **condizione imprescindibile** da tenere presente nell'assegnazione del credito scolastico, restano validi gli altri parametri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal PTOF 2024/2025,

per cui i Consigli di Classe attribuiranno il punteggio massimo della banda d'oscillazione qualora l'alunno riporti un giudizio positivo in **almeno tre dei quattro indicatori** di seguito elencati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Assiduità della frequenza	Non più di 20 gg. di assenze annuali non giustificate con certificato medico, incluse anche le entrate posticipate e le uscite anticipate (6 ore =1 giorno).
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo	Media almeno del sette
Interesse e impegno nelle attività co-curricolari o Crediti esterni	Frequenza costante e risultati positivi nelle attività interne co-curricolari o partecipazione attiva alle attività di orientamento in entrata (Open day, incontri e laboratori con le scuole secondarie di primo grado). Esperienze qualificate che producano nuove e rilevanti conoscenze, abilità, competenze regolarmente attestate o certificate da Enti riconosciuti (min. 20 ore di partecipazione; nel caso di soggiorni studio o stage formativi, min. 30 ore) anche svolte durante il periodo estivo precedente.
Esito positivo del giudizio del docente di Religione (IRC) o della materia alternativa	Giudizio finale almeno pari a "DISTINTO".

- **Articolo 12 – Commissioni d’esame**

Comma 1: “Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato sono costituite commissioni d’esame, **una ogni due classi**, presiedute da un **presidente esterno** all’istituzione scolastica e composte da **tre membri esterni** e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi”.

- **Articolo 15 - Riunione plenaria e operazioni propedeutiche**

Comma 1: “Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in **seduta plenaria** presso l’istituto di assegnazione il **16 giugno 2025** alle ore 8:30.”

Comma 6: “Al **termine della riunione plenaria**, il presidente della commissione dà notizia del **calendario dei colloqui** e delle distinte date di **pubblicazione dei risultati** relativi a ciascuna commissione/classe. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’**area riservata del registro elettronico** cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento”.

- **Articolo 17 – Calendario delle prove d’esame**

Comma 1: “Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2024/2025, è il seguente:

- Prima prova scritta: **mercoledì 18 giugno 2025**, dalle ore **8:30** (durata della prova: **sei ore**);
- Seconda prova scritta: **giovedì 19 giugno 2025”**.

La durata massima della seconda prova per gli indirizzi di questo Liceo è di **sei ore**.

- **Articolo 20 – Seconda prova scritta**

Comma 1: “La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del D.lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo”.

Comma 2: “Per l’anno scolastico 2024/2025, le discipline oggetto della seconda prova scritta [...] sono individuate dal D.M. n. 13 del 28 gennaio 2025”.

- **Articolo 21 - Correzione e valutazione delle prove scritte**

Comma 3: “Il **punteggio attribuito a ciascuna prova scritta** è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite **affissione di tabelloni** presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente **nell’area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno **due giorni prima** della data fissata per l’inizio dello **svolgimento dei colloqui**. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.”

- **Articolo 22 – Colloquio**

Comma 1: “Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del D.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Comma 2: “Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i **contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di utilizzare le **conoscenze** acquisite e di metterle in **relazione tra loro** per argomentare in **maniera critica e personale**, utilizzando anche la **lingua straniera**;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le **esperienze svolte nell’ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
- c) di aver maturato le **competenze di Educazione civica** come definite nel curriculum d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, come modificato dall’art. 1, co. 1, lettera c), punto 1), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell’elaborato di cui all’art. 3, lettera a), sub iv.

Comma 3: “Il colloquio si svolge **a partire dall’analisi**, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un **testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema**, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5”.

Comma 5: “La commissione/classe provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la **trattazione dei nodi concettuali** caratterizzanti le diverse discipline e del loro **rapporto interdisciplinare**. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il **documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.”

Allegato:

Griglia di valutazione della prova orale



Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola VALENTE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*